

Il Consiglio di stato risponde a un quesito in materia proposto dallo Sviluppo economico

Senza Pec salta la società in Cdc

Niente indirizzo mail niente iscrizione nel Registro imprese

DI CINZIA DE STEFANIS

Si al rifiuto della domanda di iscrizione nel registro delle imprese di una società che non ha comunicato il proprio indirizzo Pec e trascorsi i tre mesi di sospensione della domanda non ha ancora provveduto alla regolarizzazione con l'indicazione della pec. Nel caso in cui la società non comunichi il proprio indirizzo pec trascorsi i 3 mesi dalla data di sospensione della domanda, se l'impresa non ha ancora provveduto alla comunicazione dell'indirizzo pec, l'ufficio competente respinge la domanda di iscrizione nel registro delle imprese. Ne consegue che:

- a) qualsiasi pratica inviata al registro Imprese e al rea viene sospesa per tre mesi se nella visura camerale non è presente l'indirizzo posta elettronica certificata. Per la regolarizzazione è possibile effettuare alternativamente il reinvio della pratica in oggetto, aggiungendo il quadro della pec, oppure inviare una nuova pratica, autonoma, per comunicare la sola pec;

- b) decorsi i tre mesi previsti

I testi del quesito

Mse e del parere del Cds su www.italiaoggi.it/documenti

dalla norma, in mancanza della regolarizzazione di cui sopra, la pratica sospesa, anche se corretta, verrà rifiutata. Questa è la risposta fornita dal Consiglio di stato (sezione II) con il parere del 10 aprile 2013 n. 1714 a un quesito (n. 64/2013) posto dal Mise. Quest'ultimo infatti chiedeva lumi in merito al comportamento da adottare da parte delle Cciaa nel caso in cui trascorsi tre mesi dalla data di sospensione della domanda, la società non provvedeva alla comunicazione pec. Il Consiglio di stato nel formulare la

risposta ricorda che l'art. 16 comma 6 del dl 29/11/2008 n. 185 (convertito con la legge 28/1/2009 n. 2) ha introdotto l'obbligo per le società di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata all'ufficio registro delle Imprese. L'art. 37 del dl 9/27/2012 n. 5 (convertito con legge 4/4/2012 n. 35) ha aggiunto il comma 6 bis al disposto dell'art. 16 del dl n. 185/2008 e ha previsto la sanzione per il mancato rispetto della suddetta disposizione stabilendo che: «... l'ufficio registro delle imprese che riceve

una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo pec, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2630 del c.c., sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di pec. «Il caso preso in esame dal Mise riguarda le sole società iscritte al registro imprese alla data di entrata in vigore dell'art. 16, 6° comma, del dl 185/2008 che fanno domanda di iscrizione di atti o fatti inerenti le vicende dell'impresa.

Confindustria Veneto entra nel Suap

Confindustria Veneto si impegna a partecipare al gruppo di lavoro regionale al fine di monitorare l'andamento delle attività e dare il proprio contributo per la risoluzione di eventuali criticità che dovessero manifestarsi nella fase di messa a regime del Suap telematico. È questo che emerge dal protocollo d'intesa approvato dalla giunta regionale con la delibera n. 457 del 10 aprile 2013, pubblicata sul bollettino del 23 aprile 2013, per la definizione di modalità di cooperazione finalizzate a potenziare l'operatività del sistema degli Sportelli unici attività produttive nel Veneto. Il provvedimento fa seguito all'accordo sottoscritto il 9 ottobre 2012 dai rappresentanti dei ministri per la pubblica amministrazione e della semplificazione e dello sviluppo economico, dal Dirigente regionale della Direzione industria e artigianato, e dal rappresentante di Unioncamere Veneto. Obiettivo di fondo, quello di conseguire in tempi ragionevoli

una graduale riduzione dell'utilizzo delle pratiche cartacee e pervenire alla modalità esclusivamente telematica, al fine di semplificare e rendere più trasparenti i rapporti tra pubblica amministrazione ed imprese, ridurre gli oneri amministrativi e i costi a loro carico. Con l'intesa approvata nei giorni scorsi, frutto di una proficua collaborazione, la Confindustria veneta si è impegnata a sperimentare percorsi telematici e buone prassi in materia di edilizia produttiva, ambiente, rifiuti, ecc. In sostanza, una verifica dei percorsi elaborati dallo specifico gruppo di lavoro regionale e già presenti nella piattaforma tecnologica messa a disposizione dalle camere di commercio, con particolare riferimento alla gestione di procedimenti urbanistici complessi, al fine di valutarne la completezza e l'adeguatezza alle esigenze delle imprese aderenti al sistema Confindustria Veneto.

Marilisa Bombi

Le-commerce di auto usate è legittimo. Si va dal Pra

Legittimo il commercio online di autovetture usate, anche perché di fatto, non si tratta che di attività di natura preliminare e promozionale, al pari di altri possibili strumenti non elettronici. Ciò in quanto, materialmente, la vendita di autoveicoli, nuovi o usati, non può perfezionarsi online, poiché la trascrizione al Pra impone che l'atto di cessione debba essere redatto nelle forme di legge, che richiedono l'incontro fisico dell'acquirente e del venditore, in occasione della stipula del relativo contratto. Lo ha chiarito il Ministero dell'interno, dipartimento per la pubblica sicurezza, Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale con la nota 557/PAS/U/007463/13500.A(8) del 19 aprile 2013. In sostanza, ha precisato il direttore dell'Ufficio Mureddu, i siti web si pongono come meri intermediari nella compravendita dei veicoli pubblicizzati ospitando, tra l'altro, le inserzioni e gli annunci di vendita dei proprietari, descrizioni tecniche, stato d'uso, prezzo; ovvero fornendo consulenza ed indicazioni in vista della vendita o dell'acquisto, che non avvengono mediante mere comunicazioni online. In tali casi, tuttavia, precisa la nota, è necessaria comunque la licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico di pubblica sicurezza, in quanto l'attività svolta altro non è che una forma di promozione della conclusione di contratti per conto di terzi. Licenza che, tuttavia, è stata recentemente sostituita (art. 13 decreto legge 5/2012) da una mera comunicazione al comune competente territorialmente, già investito della relativa funzione, a seguito dell'entrata in vigore del dlgs 112/1998. Nel caso in cui, invece, i siti siano riconducibili agli stessi fabbricanti, concessionari o rivenditori, puntualizza ancora il Viminale, le pagine web non sono altro che una vetrina virtuale e, quindi, nel caso in cui le vetture in vendita siano usate, il prestatore è tenuto a fare la dichiarazione prevista dall'articolo 126 del medesimo Testo unico di ps.

Marilisa Bombi

Terremoti Emilia, 67 mln per capannoni antisismici

Per l'Emilia post sisma, stanziati oltre 67 milioni di euro per i capannoni antisismici. Con la firma da parte del presidente Emilia-Romagna dell'ordinanza del 29 aprile n. 52 si apre una nuova finestra del bando Inail per la messa in sicurezza dei capannoni delle imprese nelle zone terremotate. Tra le principali novità introdotte dall'ordinanza c'è la possibilità di effettuare interventi di miglioramento sismico ed è stata abbassata la spesa minima ritenuta ammissibile per rispondere alle esigenze delle piccole imprese. In concreto le modifiche più significative apportate dalla nuova ordinanza riguardano alcuni punti specifici. Innanzitutto, c'è la possibilità di effettuare interventi di miglioramento sismico con un costo riconosciuto fino a un massimo di 65 euro per metro quadro per ogni 10 punti percentuali di differenza tra il livello di sicurezza sismica di partenza e il livello di sicurezza sismica raggiunto con l'intervento. Inoltre, la spesa minima ritenuta ammissibile viene abbassata a 4 mila euro per rispondere meglio alle esigenze delle piccolissime imprese. È possibile presentare la domanda in un unico periodo che va dal 30 aprile compreso al 14 giugno 2013, eliminando quell'intervallo temporale previsto nell'ordinanza n. 23/2013 che interrompeva per 15 giorni la possibilità di presentare le istanze. La nuova ordinanza stabilisce che la domanda, anche riferita a più immobili, può riguardare il solo rafforzamento locale, il solo miglioramento sismico o entrambi gli interventi. Per il solo miglioramento sismico è possibile anche presentare domanda per interventi non ancora effettuati che saranno collocati in apposita graduatoria. Il contributo massimo concedibile nel caso di intervento di solo miglioramento sismico è di 149 mila euro. Gli interventi di rafforzamento locale più quelli di miglioramento sismico, relativi anche a più immobili, ma riferiti allo stesso beneficiario, possono arrivare a un massimo di 200 mila euro.

Cinzia De Stefanis

Srl, crediti aziendali deducibili

DI CINZIA DE STEFANIS

Si alla possibilità da parte di una società a responsabilità limitata di rinunciare ai crediti aziendali e dedurli in quanto sono dei veri e propri «costi». Finalizzati a mantenere buoni rapporti commerciali con i clienti debitori. La scelta imprenditoriale di transigere con un proprio cliente non rende in deducibile la perdita conseguente perché, il legislatore ha riguardato solo alla oggettività della perdita e non pone nessuna limitazione o differenziazione a seconda della causa di produzione della stessa. E inoltre l'imprenditore, in base a «considerazioni di strategia generale», può legittimamente compiere «operazioni di per sé stesse antieconomiche in vista ed in funzione di benefici economici su altri fronti». Questo è quanto sostiene la Corte di cassazione con la sentenza del 2 maggio 2013 n. 10256. Il caso: una società a responsabilità limitata ricorre contro l'agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza con cui la commissione tributaria regionale della Sicilia, respingendo l'appello contro la sentenza di primo grado, ha confermato la ripresa a tassazione dell'importo di euro 161.974,83 dedotto dalla contribuente come perdite su crediti, in quanto oggetto di crediti che erano stati rinunciati dalla contribuente stessa per il mantenimento dei buoni rapporti commerciali con i clienti debitori. La Commissione tributaria regionale aveva escluso la deducibilità di crediti ai quali il contribuente aveva rinunciato non per «la certezza della irreversibilità dei crediti» ma per «la convenienza economica di mantenere buoni rapporti con le società debitorie in vista di future occasioni di commesse di lavori». Gli Ermellini concludono affermando che «le rinunce ai crediti sono deducibili anche quando non dipendano dall'assoluta irreversibilità del credito, bensì da scelte imprenditoriali inserite in una complessiva strategia aziendale rispondente a criteri di ragionevolezza ed economicità».